

TRIBUNALE DI RAGUSA

Sezione Lavoro e Previdenza

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuali istanze di provvedimento cautelare e di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. a controinteressati mediante pubblicazione sul sito web MIUR

PER:

La Prof.ssa COSTA Marianna, nata a Ribera (AG) il 25-08-1963 (Codice fiscale: CSRMNN63H65H269U) e residente a Comiso (RG) in Via Dei Faggi n. 38, rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata al presente atto dall'Avv. Salvatore Vacirca (Codice fiscale: VCRSVT57S10H163R), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 0932-912119 ovvero all'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) salvatore.vacirca@avvragusa.legalmail.it ed elettivamente domiciliata in Santa Croce Camerina (RG), Via Diana n° 31, presso e nello studio del medesimo procuratore,
Ricorrente

CONTRO

M.I.U.R – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n° 76/A, (codice fiscale: 80185250588), domiciliato ex lege in Catania (CT), Via Vecchia Ognina n° 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

U.S.R.-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Palermo (PA), Via Fattori n° 60, (codice fiscale: 80018500829), domiciliato ex lege in Catania (CT), Via Vecchia Ognina n° 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

UFFICIO I – AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Palermo (PA), via San Lorenzo n. 312/g (codice fiscale 80012100824), domiciliato ex lege in Catania (CT), Via Vecchia Ognina n° 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Ragusa(RG), Via G.Bruno n°1 (codice fiscale 92005900888), domiciliato ex lege in Catania (CT), Via Vecchia Ognina n°149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
E CONTRO

tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti interprovinciali del personale docente di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado, posto normale (NN) classe di concorso TRATTAMENTO TESTI DATI ED APPLICAZIONI - INFORMATICA (A066), per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, validi per il triennio : 2016/2017 , 2017/2018 e 2018\2019 che, in virtù dell'inserimento corretto, a norma di legge e di contratto di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio e/o per precedenza,
Resistenti

IN FATTO

La ricorrente è stata inserita nelle Graduatorie della provincia di Ragusa istituite ex lege 124/1999 e quindi trasformate in “graduatorie ad esaurimento” (c.d. GAE) ex lege 296/2006, per l'assunzione nelle scuole statali, per la classe di concorso A075 (oggi A066).

Nell'anno scolastico 2015/2016, in attuazione del piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, comma 98, lett. c), Legge n° 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”), la ricorrente è stata assunta, nella Fase C, come docente con contratto a tempo indeterminato per la scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento di Dattilografia e Stenografia (A075, oggi A066), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 e con provenienza da graduatoria ad esaurimento (GAE), giusto contratto codice RG00000000012990Z4000001 presso l'I.T.C. “Don Luigi Sturzo” di Bagheria (PA), ove supera l'anno di prova.

In detto contratto è espressamente detto che “La sede definitiva è assegnata mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo anno scolastico 2016/2017” e, a tal fine, la ricorrente ha provveduto alla presentazione della domanda di mobilità docenti obbligatoria (pena il depennamento dal ruolo), nella quale è stato

inserito, come “imposto”, l’ordine di preferenza delle sedi (fino a 100 ambiti territoriali e 100 province).

Per l’anno scolastico 2016/2017 è stata assegnata quale docente in esubero presso l’I.S. “Jacopo del Duca Diego Bianca Amato” di Cefalù con completamento presso l’I.T.C. “Don Luigi Sturzo” di Bagheria.

Per l’anno scolastico 2017/2018 presenta regolare domanda di trasferimento, senza nulla ottenere e riuscendo solo ad avere l’assegnazione provvisoria presso l’I.T.C. “F. Besta” di Ragusa.

Per l’anno scolastico 2018/2019 presenta regolare domanda di trasferimento, indicando le prescritte 15 sedi di preferenza, ma non ottiene quanto richiesto; completate le operazioni di mobilità, in data 24-7-2018 riceve comunicazione di assegnazione triennale presso l’Istituto “Primo Levi” di Vignola (MO), ambito 0011 Emilia Romagna.

La ricorrente precisa che nella domanda di movimento, fra le 15 sedi previste, non aveva indicato l’Istituto di Vignola né ambiti extra regione Sicilia.

Va ancora precisato che l’organico di diritto dell’I.T.C. “F. Besta” di Ragusa, pubblicato il 2-7-2018 (data antecedente ai movimenti pubblicati il 13-7-2018), prevede, per la classe di concorso A066 un posto vacante (2 in organico e un solo docente titolare) ed un posto di nuova acquisizione nell’organico di potenziamento, posti che non sono stati coperti con i movimenti pubblicati il 13-7-2018.

Va inoltre rilevato che la mancata assegnazione di sede definitiva con le operazioni di mobilità 2016/2017, prevista ex lege 107/2015 dal contratto a tempo indeterminato sottoscritto il 2-12-2015, ha di fatto consolidato la titolarità presso la sede assegnatale con detto contratto.

Va ancora rilevato che presso l’I.T.C. Besta di Ragusa rimane, solo perché “in esubero”, per la stessa classe di concorso, la docente Bordonaro Maria Teresa, con un punteggio (punti 21) notevolmente inferiore a quello della ricorrente (punti 97) .

Va rilevato che la ricorrente ha svolto la professione d’insegnante per circa vent’anni, prima, presso scuole private e, poi, presso varie scuole statali della Provincia di Ragusa, maturando un servizio con valenza di anno intero ai sensi degli artt. 489 D.Lgs. n. 297/1994 ed 11 comma XIV, legge n. 124/1999.

Fino al momento dell’assegnazione provvisoria la ricorrente ha lasciato la famiglia (marito e due figli) a Comiso, raggiungendola nei fine settimana essendo in territorio regionale, cosa che non potrà fare dalla nuova sede in Emilia Romagna.

IN DIRITTO

Illegittimità Legge n° 107/2015, O.M. n° 241/2016, C.C.N.I. Mobilità 2016, O.M. n° 221/2017 e C.C.N.I. Mobilità 2017 e O.M. 207/2018 e C.C.N.I. Mobilità 2018 e disparità di trattamento tra i docenti assunti.

Il piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge n° 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”), imposto dalla Corte di Giustizia dell’U.E. con pronuncia del 26 novembre 2014, così come ricordato dalla Corte Costituzionale nel 14° considerando in diritto della sentenza n° 187/2016, se ha messo, quasi del tutto, la parola “fine” allo storico precariato dei docenti, che da decenni stazionavano nelle graduatorie ad esaurimento (che, a dispetto del nome, erano ben lungi dall’esaurirsi, data l’estrema lentezza del loro scorrimento), ha imposto loro delle scelte di vita drastiche e, spesso, irreversibili. Difatti, se, fino ad allora, i docenti precari erano riusciti, di anno in anno, ad ottenere delle cattedre in scuole della propria provincia, proiettando ivi la propria dimensione personale e, in molti casi, familiare, la Legge n° 107/2015 ha imposto loro, “quale prezzo” della loro assunzione a tempo indeterminato, il rischio più che tangibile di vedersi assegnata una sede di servizio, non solo, “lontana anni luce” dai propri affetti, ma, per di più, definitiva, vista l’estrema difficoltà di ottenere successivamente il trasferimento nella provincia di residenza od in una viciniora.

In effetti, la Legge de qua, solo formalmente, ha consentito ai docenti di scegliere liberamente gli Ambiti Territoriali secondo un ordine preferenziale, ma, di fatto, non ha rispettato le preferenze espresse, l’anzianità di servizio e, quindi, il punteggio maturato, assegnando loro le sedi di servizio su base nazionale ed in virtù di un algoritmo, il cui funzionamento e logica che, tutt’oggi, in spregio alla Legge n° 241/1990, sono ignoti, con l’aggravante di prevedere, in caso di mancata accettazione della proposta di assunzione, l’esclusione definitiva dalle graduatorie e dalle ulteriori fasi della straordinaria procedura di reclutamento.

Orbene, buona parte degli aspiranti docenti assunti nella Fase C, come l’odierna ricorrente, destinata a quelli non di ruolo, iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e che

non avevano ricevuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti (0, A e B), sono stati assunti ed hanno prestato servizio nel c.d. “potenziamento dell’offerta formativa” in scuole della provincia di residenza o in quelle viciniori, ma si è trattato di un’assegnazione vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali da ad una sede meramente “provvisoria”.

Difatti, dall’a.s. 2016/2017 era prevista l’assegnazione di sede definitiva con l’obbligo di indicare 100 sedi, ma la ricorrente è rimasta presso la sede dell’anno precedente (o meglio nello stesso ambito) per due dei tre anni del triennio 2016/2018, vedendosi solo dopo due anni assegnata d’ufficio ad una sede del tutto estranea a quello regolarmente indicate nella istanza di mobilità 2018.

Illogico e soprattutto illegittimo appare il ricorso ad una elencazione di sedi contenuta nella domanda di mobilità 2016, elencazione peraltro “coatta” in quanto obbligatoria pena da decadenza dal ruolo, ma non più prevista per le domande di mobilità degli anni successivi.

Ancor più ingiusta ed illegittima appare tale assegnazione di sede, considerato che l’assegnazione è fatta “per il prossimo triennio”, con una evidente assurda penalizzazione dell’odierna ricorrente, che poteva essere vincolata per un triennio solo a partire dal 2016, come tutto il rimanente personale docente, che non potrà, quasi certamente, usufruire della deroga per la partecipazione alla mobilità, prevista nel biennio precedente.

La docente è oggi costretta ad un vero e proprio “esodo”, verso il Nord, in quanto il precitato algoritmo ha attribuito la sede di servizio definitiva in totale spregio del criterio selettivo del merito osservato dalla previgente normativa, come dimostra anche il fatto che una docente con punteggio inferiore rimane assegnata a Ragusa, solo perché “in esubero”.

Invero, la procedimentalizzazione del Piano straordinario di assunzioni (ex art. 1, comma 95, Legge n° 107/2015) si è sviluppata secondo le fasi previste dal comma 98 ed ha dato luogo a fenomeni anomali, con evidenti profili d’illegittimità, anche costituzionale, mai verificatisi da quando è stato istituito il doppio canale di reclutamento (50% GAE e 50% Concorso).

I docenti partecipanti alle fasi 0 ed A non sono stati intaccati dalla nuova disciplina della Legge n° 107/2015, che, viceversa, introduce due eccezioni per i docenti partecipanti alle fasi B e C: la prima è, ex lett. b) e c) del comma 98, la redazione di una graduatoria nazionale; la seconda, ex comma 100, l’istituzione di una procedura differenziata con priorità ai docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012, ripristinando, abusivamente, il c.d. principio della “coda”,

dichiarato incostituzionale con sentenza n° 41/2011 della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità dell'art. 1, comma IV-ter, D.L. 25 settembre 2009, n° 134.

Orbene, non v'è chi non vede che ci troviamo al cospetto di una deroga, disciplina differenziata di reclutamento, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che ha compromesso le legittime aspettative ed i diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle G.A.E., fondati sulla pregressa normativa di reclutamento che appare necessario esporre brevemente.

Gli artt. 399, 400 e 401 D.Lgs. 16 aprile 1994, n° 297, stabilivano che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e tramite concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali; successivamente, l'art.1 Legge 03 maggio 1999, n° 124, ha soppresso il concorso per soli titoli (art. 399) ed ha trasformato le relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401), quindi, per effetto dell'intervenuta modifica, l'accesso ai ruoli è sempre avvenuta, per il 50% dei posti, mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie permanenti (ex art. 401), poi divenute ad esaurimento (G.A.E.)

Orbene, il rappresentato quadro normativo palesa che la scelta operata con la Legge n° 124/1999 istitutiva delle graduatorie permanenti, sia stata quella d'individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio selettivo del merito, che, di contro, non è stato minimamente seguito dalla Legge n°107/2015 e nella conseguenziale procedura di mobilità territoriale e professionale prevista dal C.C.N.I. 2016 e dall'O.M. n° 241/2016, così come anche dagli attuali C.C.N.I. 2017 e dall'O.M. n° 221/2017. In particolare, le fasi della procedura delle assunzioni sono state riproposte in quella della mobilità territoriale e professionale 2016/2017, dando luogo ad un'ennesima ed illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata effettuata una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, che, pertanto, è priva di equità e che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.

Inoltre, a dispetto della recente entrata in vigore del

D.Lgs. 97/2016, istitutivo del FOIA (acronimo di Freedom of Information Act), il MIUR si rifiuta di rendere nota la procedura algoritmica che ha gestito i movimenti della mobilità 2016/2017, 2017/2018 e 2018\19 nonostante siano stati acclarati numerosissimi errori, anche in palese contrasto con l'art. 5, comma II, D.Lgs. 33/2013, come modificato dal precitato "Decreto trasparenza", che riconosce alla ricorrente il diritto di avere ogni dettaglio sulla procedura e sull'assegnazione avuta.

Sul punto, si rileva che giurisprudenza unanime di Questo Ufficio, occupandosi di casi consimili a quello di specie, ha riconosciuto che risulta violato il principio contenuto nella regola generale delineata dall'art. 2103 c.c. e, comunque, l'onere probatorio grava sul datore di lavoro che deve dimostrare le ragioni ed i presupposti fattuali.

Ed ancora, sotto altro profilo, si rileva che le precitate OO.MM. n° 241/2016, n° 221/2017 e n. 207/2018 si pongono in netto contrasto e violazione anche dei principi fondamentali e generali previsti dal T.U. Pubblico Impiego, ovvero quelli della trasparenza, della garanzia di pari opportunità tra i dipendenti, sulla organizzazione e disciplina degli uffici e delle risorse umane, nonché, della mobilità "obbligatoria" nel pubblico impiego che prevede il trasferimento di un dipendente pubblico ad un'altra amministrazione non oltre i 50 Km. di distanza, escludendo, quindi, nettamente quello in Regioni distanti 1.000 Km. così come si è verificato nel caso di specie. Per di più, la normativa secondaria e pattizia in parola si è spinta ancora più in là, introducendo, ex post rispetto alla Legge n° 107/2015, una segmentazione in fasi e sotto-fasi NON prevista neppure da quella primaria. In particolare, a dispetto della chiara lettera dell'art. 1, comma 108, Legge n° 107/15, gli artt. 6 C.C.N.I. Mobilità 2016 ed 8 O.M. n° 241/2016 hanno previsto per gli assunti entro l'a.s.2014/2015, nella fase B dei trasferimenti, il diritto ad ottenere la titolarità su scuola, mentre, gli artt. artt. 6 C.C.N.I. Mobilità 2016 ed 10 O.M. n° 241/2016 hanno imposto agli assunti nell'a.s. 2015/2016, provenienti da GAE, di scegliere la sede di trasferimento su ambito territoriale.

Omessa valutazione del servizio pre-ruolo prestato in scuole private ai fini sia della mobilità che della ricostruzione di carriera

Il punteggio assegnato alla ricorrente in sede di presentazione della domanda di mobilità è errato per

difetto perché ad esso non è stato assommato quello maturato in virtù del servizio prestato, prima dell'immissione in ruolo, con contratti di lavoro a tempo determinato presso istituti privati, in spregio a quanto previsto dalla Legge 10 marzo 2000, n° 62 (intitolata "Norme per la parità scolastica"), e, in particolare, dall'art. 2, comma II, D.L. 03 luglio 2001, n° 255, (conv. in Legge n° 333/2001), tant'è che, in applicazione di tale norma, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado".

Ciò nonostante, il MIUR non dà alcuna rilevanza al servizio prestato in scuole paritarie ai fini sia della ricostruzione di carriera che della mobilità, tant'è che la "tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo", allegata al C.C.N.I. Mobilità, dopo aver previsto l'attribuzione di punti sei (6) per ciascun anno di servizio pre-ruolo svolto nella scuola statale, alla sezione "NOTE COMUNI", ha testualmente disposto che: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera" e ciò a dispetto del fatto che il Legislatore, definendo "paritari" gli istituti scolastici privati, ha chiaramente inteso rimarcare la loro piena equiparazione giuridica a quelli gestiti direttamente dallo Stato, in ragione dei penetranti controlli e delle rigide prescrizioni statali cui sono sottoposti i primi, ne consegue che tali disposizioni debbono essere dichiarate illegittime ex artt. 1418 e 1419 c.c., 40, comma I, ult. cpv., comma 3-quinquies, D.Lgs. n° 165/2001 e, quindi, vanno disapplicate, così come stabilito da numerose pronunce giudiziali. D'altronde, non esiste alcuna fondata ragione per cui la piena equiparazione tra scuole paritarie e statali, stabilita dal citato art. 2, comma II, D.L. 07 luglio 2001, n° 255, debba essere ammessa ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale e, al contempo, esclusa ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera del medesimo personale. Né una simile ratio potrebbe rinvenirsi nel disposto degli artt. 360, comma VI, e 485 D.Lgs. n° 297/1994 perché utilizzano la terminologia giuridica adottata all'epoca, per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, che, oggi, non può trovare applicazione nei confronti delle rinominate ed

ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. n° 250/2005 (conv. in Legge n° 27/2006), il cui art. 1-bis prevede espressamente: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”.

Ciò trova piena conferma sia nella nota 04 agosto 2010, n° 0069064, della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale si riconosce che la Legge n° 62/2000 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 D.Lgs. 16 aprile 1994, n° 297” ... “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”; sia nella giurisprudenza amministrativa: “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”.

Ed ancora, si rileva che l'omessa valutazione da parte della P.A. del servizio svolto dai docenti presso le scuole paritarie, rispetto a quello invece svolto dai colleghi presso le scuole statali, si pone in netta antitesi con i principi costituzionali d'eguaglianza, imparzialità e buon andamento fissati dagli artt. 3 e 97 Cost., oltre ad apparire lesiva della dignità dei lavoratori coinvolti in tale grave discriminazione, con parimenti connessa lesione dei principi previsti dagli artt. 2, 4 e 36, Cost..

La denunciata disparità, oltre ad essere illegittima ed incostituzionale, è, altresì, lesiva dei canoni di parità di trattamento e di non discriminazione, che costituiscono principi cardine dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, la cui violazione si configura “quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata”, così

affermato da consolidata giurisprudenza comunitaria.

Illegittimo accantonamento posti in organico di diritto in sede di movimenti.

Come detto, l'organico di diritto dell'I.T.C. "F. Besta" di Ragusa prevede due posti vacanti, di cui uno per l'organico di potenziamento, posti illogicamente ed immotivatamente non utilizzati per i movimenti ed accantonati, non si capisce a quale fine, considerato anche che non risultano docenti idonei nella graduatoria del concorso per la classe di concorso della Costa, posti ai quali l'odierna ricorrente poteva essere tranquillamente assegnata.

Va rilevato che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale (vedi fra altro Ordinanza del 13-7-2017), ha dichiarato l'illegittimità dell'accantonamento dei posti, rilevando una palese disparità di trattamento fra docenti reclutati in fase C ex lege 107/2015 e quanti inseriti da semplici idonei non vincitori nelle graduatorie di merito concorso 2012.

Disparità di trattamento che, nella fattispecie, si ripete con tutta evidenza e che appare ancor più grave se si considera l'avvenuto esaurimento della graduatoria di merito del concorso ordinario.

Risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali

Il trasferimento "subito" dalla ricorrente, pena la perdita del posto di lavoro, presso l'Istituto "Primo Levi" di Vignola comporta gravi pregiudizi sia patrimoniali che non patrimoniali difficilmente quantizzabili, ma che si ritiene possano essere indicati nella misura di €. 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà equa e di giustizia. Danni derivanti dallo stato di ansia, stress e frustrazione psico-fisica derivanti dall'essere lontana migliaia di chilometri dai propri affetti e della propria casa e, soprattutto, dall'essere materialmente impossibilitata a prestare quell'amorevole assistenza ai familiari.

La mancata attribuzione, nell'ambito delle svolte operazioni di mobilità territoriale/professionale interprovinciale del personale docente 2018/19, del punteggio relativo agli anni di servizio svolto in istituti scolastici privati legalmente riconosciuti e paritari, hanno comportato un evidente "pregiudizio" per la ricorrente, con specifico riferimento alle possibilità di ottenere il trasferimento, o, quantomeno, l'assegnazione annuale, nella Provincia di residenza; che tale pregiudizio è concreto e tangibile visto che, a seguito delle svolte operazioni di mobilità interprovinciale del personale docente 2018/19; che il rischio di non ottenere l'assegnazione provvisoria in Provincia

di Ragusa nell'a.s. 2018/2019 è più che tangibile e concreto, che tale pregiudizio, ove non sanato in via giurisdizionale, sarebbe "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, ivi incluso quello alla salute della nonna, quanto mai bisognevole di cure ed assistenza, e, come tale, insuscettibile di reintegrazione ex post; che, difatti, sul piano familiare, è tangibile e concreto il rischio che la ricorrente debba rimanere per anni lontana migliaia di chilometri; che sono numerosi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"; che, d'altro canto, non può sfuggire come la mancata adozione del provvedimento cautelare oggi richiesto confermerebbe l'illegittimità della normativa seguita dalle operazioni di mobilità nel triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, con l'altrettanto illegittima attribuzione ad altri docenti della sede spettante alla ricorrente; che, pertanto, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c.;

Per tutto quanto sopra premesso considerato, ritenuto e dedotto, la Prof.ssa COSTA Marianna, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice adito, previa adozione degli adempimenti di rito, ritenuta la propria competenza territoriale, e fissata l'udienza di comparizione e discussione, di voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via d'urgenza, accertare e ritenere il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la titolarità presso la scuola assegnatale con il contratto del 2-12-2015 per mancato adempimento della assegnazione di altra sede con le operazioni di mobilità 2015 e, conseguentemente, il diritto al trasferimento per l'a.s. 2018/2019 in via principale, presso l'A.T. di Ragusa (Ambiti 0023 e 0024) o, in subordine, nelle scuole / negli ambiti territoriali / nelle province secondo l'ordine preferenziale espresso in domanda per movimenti 2018, con contestuale dichiarazione di illegittimità o sospensione dell'assegnazione di sede a Vignola effettuata con nota del 24-7-2018;

sempre in via d'urgenza, disporre di annullare l'accantonamento

dei posti in organico di diritto presso l'I.T.C. "F. Besta" di Ragusa, anche previa disapplicazione del C.C.N.I. mobilità del personale docente, educativo suddetto, ordinando al M.I.U.R. di rettificare i movimenti sulla base delle nuove effettive disponibilità, con conseguente trasferimento, sulla base del punteggio conseguito, della ricorrente in uno dei posti ivi disponibili;

sempre in via d'urgenza, in ogni caso, anche previa disapplicazione dell'allegato "Tabella di valutazione dei titoli" e delle "Note comuni" del C.C.N.I. mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 7, nella parte in cui dispongono che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera", accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nelle graduatorie per la mobilità del personale docente, del servizio d'insegnamento svolto in istituti scolastici private.

E, conseguentemente, ordinare all'Amministrazione scolastica di procedere alla relativa attribuzione di punteggio, rettificando i bollettini movimenti delle operazioni di mobilità del personale docente di che trattasi, tenendone conto anche per le operazioni di mobilità successive;

nel merito, confermare o, comunque, emettere le suddette pronunzie di accertamento e di condanna in materia di mobilità ed inoltre accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione di carriera", ai sensi degli artt. 360, comma VI, e 485 D.Lgs. n° 297/1994, gli anni di servizio svolti presso i citati istituti privati;

sempre nel merito, ritenere e dichiarare che, a causa dell'imposto trasferimento d'ufficio a Vignola, la ricorrente ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché, quelli patienti derivanti dall'esito, quasi sicuramente negativo, della sua domanda di assegnazione provvisoria, e del conseguenziale trasferimento ivi dal 1° settembre 2018, e, per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento in favore della medesima della complessiva somma di €. 10.000,00 o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia;

il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.

Salvis juribus.

Ai fini del contributo unificato di cui al D.P.R. n° 115/02, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Si producono:

- Procura alle liti;

- contratto a tempo indeterminato del 2-12-2015, codice RG00000000012990Z4000001 stipulato con l'U.S.R. Sicilia;
- Ricevuta domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2018/2019;
- Dichiarazione servizi allegata alla domanda trasferimento;
- Stralcio bollettino pubblicazione movimenti per l'anno scolastico 2018/2019;
- Comunicazione via e-mail MIUR del 24-7-2018 di assegnazione sede Vignola;
- Organico di diritto scuole secondarie provincia Ragusa per anno scolastico 2018/19;
- Organico potenziamento II° grado provincia Ragusa anno scol. 2018/19;
- Graduatoria utilizzazioni provincia Ragusa.

Ragusa li 29-8-2018.

Avv. Salvatore Vacirca

Istanza di autorizzazione alla notificazione ex art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore della Prof.ssa Costa Marianna in forza della procura alle liti in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.,
premesse

che il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione delle graduatorie definitive della mobilità 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, previa loro disapplicazione, relativamente alla classe concorso della ricorrente avente ad oggetto il trasferimento interprovinciale;

che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti quelli che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, principalmente, nell'Ambito territoriale di Ragusa (Ambiti 0023 e 0024) o, in subordine, nelle scuole / ambiti territoriali / province secondo l'ordine preferenziale espresso dalla ricorrente nelle rispettive domande, spettante in base al corretto punteggio;
rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe

impossibile, non soltanto per il grande numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;

che il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo, tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

che la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex artt. 150 e 151 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata.

Il sottoscritto procuratore formula istanza affinché codesto Ecc.mo Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento nella G.U..

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale

autorizzare la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sui siti internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nelle sezioni dedicate, con esenzione da qualsiasi tariffa e/o diritto di pubblicazione vista la materia del contendere; invece alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari.

Ragusa, lì 29-8-2018.

Avv. Salvatore Vacirca